

DELIBERA N. 389/24/CONS

**PARERE ALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO IN MERITO ALLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO RELATIVO
ALL'OPERAZIONE DI CONCENTRAZIONE C12666 – PTI ITALIA/RAMI DI
AZIENDA DI ILIAD ITALIA**

L'AUTORITÀ

NELLA sua riunione di Consiglio del 9 ottobre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 6, lett. c), n. 11 della predetta legge;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante *“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”*;

VISTI in particolare l'articolo 5, comma 1, lettera b), l'articolo 6, comma 1, e l'articolo 16, commi 1 e 4, della predetta legge;

VISTO l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche del 27 gennaio 2004 e ss.mm.;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, *che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 24 marzo 2024, n. 48, recante *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che modifica il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 332/24/CONS dell'11 settembre 2024;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della*

legge 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la nota pervenuta in data 18 settembre 2024, prot. n. 242809, con la quale l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito “AGCM”) ha chiesto il parere, ai sensi dall’art. 1, comma 6, lett. c), n. 11, della legge n. 249/97, in merito allo schema di provvedimento relativo al caso C12666 – *PTI Italia/Rami di azienda di Iliad Italia*;

VISTI gli atti trasmessi dall’AGCM con la citata nota;

RILEVATO quanto segue:

Le Parti e la descrizione dell’operazione

1. PTI Italia S.p.A. (di seguito “PTI Italia”), società indirettamente controllata da Phoenix Tower US Holdings L.P., *holding* del Gruppo PTI¹ attivo nel settore delle infrastrutture *wireless* in Europa e in America, opera nella gestione di apparati passivi per l’ospitalità (*hosting*) degli apparati trasmissivi attivi (quali anche antenne 5G) da parte principalmente degli operatori di telecomunicazioni, offrendo, altresì, i relativi servizi propedeutici all’ospitalità, quali, ad esempio, la ricerca e l’acquisto di infrastrutture passive per lo sviluppo della rete, la gestione dei contratti immobiliari, ecc., nonché servizi di supporto nello sviluppo della rete 5G attraverso l’utilizzo del c.d. *Next Generation System* – NGS – e del c.d. *Distributed Antenna System* – DAS. Risulta iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) da novembre 2009 in qualità di operatore di rete e impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica

2. Iliad Italia S.p.A. (di seguito “Iliad”) è una società attiva in Italia nel settore delle telecomunicazioni fisse e mobili e fornisce servizi di telefonia mobile e fissa *broadband* e *ultra-broadband*. Risulta iscritta al Registro degli operatori di comunicazione (R.O.C.) da ottobre 2016 in qualità di operatore di rete e impresa fornitrice di servizi di comunicazione elettronica.

3. L’operazione ha per oggetto l’acquisizione, da parte di PTI Italia, di un Ramo di Azienda attualmente controllato da Iliad costituito da 1.900 infrastrutture passive per la telefonia mobile (di seguito “Siti”)². Tali infrastrutture sono finalizzate a supportare torri o tralicci per antenne e apparati di telecomunicazioni per la trasmissione del segnale radiomobile delle reti di telefonia mobile o FWA (*Fixed Wireless Access*). Il trasferimento comprende altresì i contratti di locazione o sub-locazione relativi a tetti di edifici o porzioni di terreno, i contratti di co-locazione eventualmente esistenti (relativi ai servizi di *hosting* degli apparati di operatori terzi sul Sito), i permessi relativi ai Siti, ulteriori

¹ A valle dell’acquisizione di una partecipazione di minoranza in Phoenix Tower US Holdings L.P. da parte di Grain Management LLC and BlackRock Alternatives Management LLC, PTI è controllata congiuntamente da Grain Management LLC e Blackstone.

² I Siti consistono in costruzioni, recinzioni, torri, tralicci, pali, fondazioni e armadietti, nonché qualsiasi attrezzatura relativa al funzionamento e alla sicurezza dei Siti stessi.

rapporti contrattuali nonché le passività connesse ai contratti trasferiti. Allo stato, non tutti i Siti oggetto dell'acquisizione risultano già identificati dalle Parti.

4. In particolare, PTI Italia acquisterà i Siti attraverso trasferimenti successivi con cadenza trimestrale nel corso dei 5 anni successivi alla sottoscrizione del *Master Service Agreement*. Tali trasferimenti saranno effettuati solamente una volta che i Siti ricompresi in ciascun gruppo saranno pienamente operativi. Dei 1.900 Siti, alcuni sono esistenti e pienamente operativi o in procinto di esserlo; un'altra parte è composta da Siti per i quali sono state già chieste le necessarie autorizzazioni, prima della sottoscrizione dei contratti relativi all'operazione in esame, le quali dovrebbero essere ottenute con un ragionevole grado di certezza in tempi brevi. Gli ulteriori Siti, invece, saranno identificati e realizzati da Iliad in futuro.

5. Inoltre, l'accordo prevede un numero minimo di Siti da trasferire pari a 1.000, pena il pagamento di un indennizzo da parte di Iliad a PTI Italia, e il diritto di Iliad di vendere a PTI Italia (che sarà obbligata ad acquisirli) ulteriori 900 Siti. Su Iliad incombe l'obbligo di vendere Siti in esclusiva a PTI Italia entro 5 anni dalla sottoscrizione dell'accordo, a meno di aver già completato il trasferimento di tutti i 1.900 Siti previsti.

6. Infine, per tutta la durata del *Master Service Agreement* (5 anni salvo rinnovo) PTI Italia si impegna a fornire: i) servizi di *hosting* per l'installazione degli apparati trasmissivi di Iliad sulle infrastrutture passive dei Siti, quali le apparecchiature delle stazioni base e le unità di controllo, nonché i relativi collegamenti trasmissivi, compreso il sistema di antenne, di proprietà di Iliad e gestiti da quest'ultima; ii) servizi accessori (alcuni dei quali potrebbero essere richiesti a discrezione di Iliad), lavori di sviluppo e studi relativi al miglioramento/all'evoluzione dei Siti e all'installazione degli apparati di trasmissione di Iliad.

7. L'operazione, comportando l'acquisizione del controllo di parti di impresa, costituisce una concentrazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990 e, secondo l'AGCM, il perimetro dell'operazione deve essere circoscritto ai Siti che sono già stati individuati. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento (CE) n. 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge, in considerazione del fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate e del fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, individualmente da almeno due delle imprese interessate.

8. L'AGCM ritiene che l'obbligo di fornitura di servizi sottoscritto dalle Parti possa essere qualificato come accessorio alla concentrazione, in quanto mira a garantire la continuità dell'approvvigionamento dei servizi necessari allo svolgimento delle attività rilevate dall'acquirente per un periodo massimo di 5 anni.

TENUTO CONTO degli ambiti di competenza dell'Autorità, in merito all'identificazione dei mercati rilevanti e alla valutazione delle problematiche competitive evidenziate;

CONSIDERATO quanto segue:

Sommario

1. Il mercato rilevante	4
2. Gli effetti dell'operazione e le valutazioni dell'AGCM	5
3. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM	6

1. Il mercato rilevante

9. L'operazione di concentrazione riguarda il settore delle infrastrutture dedicate all'ospitalità di impianti di diffusione di telecomunicazione, costituite da infrastrutture verticali (torri, pali, tralicci) e altri *asset* infrastrutturali, quali, ad esempio, opere civili, pali, piloni, recinzioni, ripari, scaffalature di servizio, fondazioni, batterie, impianti elettrici e di condizionamento, – in alcuni casi – contratti di fornitura di energia elettrica condotti e sistemi di sicurezza sulle strutture, luci di segnalazione degli aeromobili, sistemi di protezione contro i fulmini, terreni in locazione e immobili di proprietà.

10. L'offerta di servizi di ospitalità comprende la messa a disposizione dello spazio sull'infrastruttura passiva, utilizzato dagli operatori di rete mobile (di seguito "MNO") per l'installazione di apparecchiature attive quali antenne, radio e unità in banda base per la trasmissione di segnali mobili. Per l'utilizzo degli spazi gli MNO pagano un canone al fornitore. L'insieme dell'infrastruttura passiva e degli apparati attivi consente agli MNO di fornire servizi voce e dati ai clienti finali.

11. Ai fini della capacità produttiva del settore nazionale rilevano le limitazioni imposte dalla normativa vigente sulla regolazione ambientale relative ai limiti sull'emissione di campi elettromagnetici, recentemente modificati dall'articolo 10 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022), cui possono aggiungersi alcune limitazioni imposte in virtù del quadro normativo regionale o locale che talvolta possono ostacolare gli attori del mercato nell'estendere la propria presenza in determinate aree.

12. Rilevano, poi, i vincoli ambientali e paesaggistici imposti dalla legislazione e regolazione nazionale e locale, per i quali può essere non consentita l'installazione di impianti di notevoli dimensioni o di elevata potenza in determinate aree. Per tali ragioni, sulle medesime infrastrutture passive è possibile la co-locazione di apparati di infrastrutture attive di diversi MNO (il c.d. *cositing*), specialmente in comuni aventi popolazione inferiore ai 35.000 abitanti.

13. Relativamente alla definizione del mercato rilevante, l'AGCM, in linea con i casi precedenti, ritiene che il mercato delle infrastrutture mobili sia distinto da quello delle infrastrutture di ospitalità di altre tipologie di apparati, in particolare di radiodiffusione televisiva o sonora, in considerazione delle differenti caratteristiche tecniche dei segnali trasmissivi. In particolare, il segnale radiomobile è bidirezionale e caratterizzato da bassa potenza, per il quale è necessario un elevato numero di siti collocati prevalentemente nelle zone a elevata densità abitativa. Il segnale televisivo è invece direzionale e quello sonoro omni-direzionale. Le differenti caratteristiche

comportano la necessità di utilizzare infrastrutture differenti, solo marginalmente sostituibili.

14. La Commissione europea, pur lasciando aperta la definizione del mercato, ha considerato sia una possibile distinzione tra l'offerta di servizi di ospitalità su macro-siti e micro-siti sia una distinzione tra vendite *non captive* e vendite *captive*³, senza tuttavia individuare mercati distinti su tale base.

15. Dal punto di vista geografico, il mercato rilevante ha dimensione nazionale, considerato che le attività disciplinate da regimi normativi nazionali e le infrastrutture oggetto di acquisizione sono dislocate nell'intero territorio nazionale, andando a soddisfare la domanda di ospitalità nazionale e locale.

2. Gli effetti dell'operazione e le valutazioni dell'AGCM

16. Nel mercato delle infrastrutture passive di telecomunicazioni, PTI Italia detiene una quota di mercato molto bassa e il Ramo d'Azienda oggetto di acquisizione è stato finora attivo prevalentemente a favore della stessa Iliad (e dunque con attività *captive*) e solo in minima parte risultava attivo nella fornitura di servizi di *hosting* a terzi, con una quota del tutto marginale. Anche considerando la totalità dei Siti oggetto dell'operazione, la quota di mercato di PTI Italia in esito all'operazione risulterebbe comunque bassa e caratterizzata da un incremento limitato.

17. In generale, il mercato è caratterizzato dalla presenza in Italia di due importanti operatori (INWIT S.p.A. e Cellnex Italia S.p.A.), che detengono complessivamente oltre il 90% dei macro-siti italiani.

18. Alla luce delle considerazioni precedenti, l'AGCM ritiene che l'operazione non appaia idonea a sollevare criticità, vista la quota di mercato di PTI Italia e la presenza di altri, rilevanti operatori.

19. L'AGCM evidenzia che è possibile rilevare (almeno in senso lato, dato che non vi è alcun rapporto di natura verticale tra PTI Italia e i Rami d'Azienda in questione) un rapporto verticale tra il mercato dei servizi di *hosting*, in cui è attiva PTI Italia, e quello dei servizi di accesso alla rete mobile, in cui invece è attiva Iliad.

20. Anche dal punto di vista verticale, l'AGCM ritiene che l'operazione non appaia idonea a sollevare criticità.

21. Pertanto, l'AGCM ritiene che l'operazione in esame non ostacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

22. L'AGCM ritiene, inoltre, che l'obbligo di fornitura sottoscritto dalle parti sia accessorio alla presente operazione nei soli limiti temporali già descritti e, in ogni caso,

³ Per vendite *captive* si intendono quelle infra-gruppo generate dall'auto-approvvvigionamento degli MNO di servizi di ospitalità presso le società che gestiscono le proprie infrastrutture. Per vendite *non captive* si intendono quelle generate da servizi offerti a operatori di telecomunicazioni terzi.

si riserva di valutare, laddove ne sussistano i presupposti, il suddetto patto che si realizzi oltre i limiti ivi indicati.

23. In conclusione, l'AGCM non ritiene necessario avviare l'istruttoria di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 287/90.

3. Le valutazioni dell'Autorità sullo schema di provvedimento dell'AGCM

24. L'Autorità condivide le conclusioni dell'AGCM secondo cui, in base agli elementi raccolti nell'istruttoria, l'operazione in esame non ostacoli, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporti la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

25. In particolare, l'Autorità condivide la definizione del mercato rilevante, di dimensione nazionale, delle infrastrutture passive di telecomunicazione, alla luce delle caratteristiche tecniche che distinguono i segnali di radiodiffusione mobile da quelli di radiodiffusione televisiva e sonora e che influenzano la dislocazione degli apparati trasmettenti sul territorio.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

1. L'Autorità, per i profili di sua competenza, esprime parere adesivo, nei limiti di quanto esposto in motivazione, alle conclusioni dell'AGCM riportate nello schema di provvedimento relativo all'operazione di concentrazione C12666 – PTI Italia / Rami di azienda di Iliad Italia.

Il presente parere sarà pubblicato sul sito *web* dell'Autorità, salvo che vengano rappresentate, entro trenta giorni dal suo ricevimento, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

Roma, 9 ottobre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba